

INDICE

<i>Opzione IRI per l'anno d'imposta 2017: slittamento termini di applicazione regime, no sanzioni per versamento carente acconti IRPEF</i>	2
<i>Dal 1° luglio 2018 stop al pagamento delle retribuzioni in contanti, la firma sulla busta paga non più prova</i>	3
<i>Fissati i criteri per individuare le incoerenze sui modelli 730/2018</i>	4
<i>Agenzia delle Entrate-Riscossione: attivo il servizio "Prenota Ticket"</i>	5
<i>Industria 4.0: Ufficiali le regole sul bonus fiscale per formare i dipendenti</i>	7
<i>Accesso facilitato alle professioni: via libera a nuove misure</i>	10
<i>Acconti Irpef errati dopo il rinvio dell'Iri: Il fisco non applicherà sanzioni</i>	11
<i>Pubblicazione del servizio per la notifica dei contratti di cessione del TFR</i>	12
<i>Governo: rinviata a gennaio la fatturazione elettronica per i benzinai</i>	15
<i>Si va verso l'abolizione dello split payment</i>	16



Sai che in qualità di **abbonato** hai accesso a
tutti gli articoli pubblicati fino ad oggi
su **www.commercialistatelematico.com**?

Consultali per **tag** o **categoria** collegandoti direttamente al **sito!**

(clicca sull'immagine per aprire la **ricerca avanzata**)

Opzione IRI per l'anno d'imposta 2017: slittamento termini di applicazione regime, no sanzioni per versamento carente acconti IRPEF

Per il cambiamento in corso d'opera della norma niente penalità per l'acconto carente purché il contribuente proceda a versare, entro il termine previsto per il saldo, la differenza compilando i righi RS148 e RN38 del modello Redditi Pf 2018.

Senza sanzioni e interessi la regolarizzazione del versamento carente dell'acconto Irpef relativo al periodo d'imposta 2017, a causa dello slittamento al 2018 del regime opzionale Iri (imposta sul reddito d'impresa), scelto dal contribuente a giugno dello scorso anno, al momento della predisposizione della dichiarazione modello Redditi/2017.

Si tratta della precisazione dell'Agenzia delle Entrate, fornita con la [risoluzione 47/E del 22 giugno 2018](#), ad un contribuente che, in prossimità della scadenza del pagamento del saldo d'imposta 2017, si trova a essere in debito con il Fisco a causa del rinvio della decorrenza della disciplina Iri, prevista dalla legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, commi 547 e 548, legge 232/2016), mediante l'aggiunta al Tuir dell'articolo 55-bis.

Il regime in questione prevede, che il reddito d'impresa prodotto dalle imprese individuali, dalle società di persone e dalle srl a ristretta base sociale, non concorra alla formazione del reddito complessivo dei soci (articolo 5 Tuir), ma sia soggetto a tassazione separata con la stessa aliquota prevista per i soggetti Ires (24%), a condizione che lo stesso reddito rimanga nel circuito aziendale.

La decorrenza dell'"opzione Iri", tuttavia, con l'articolo 1, comma 1063, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) è stata spostata al 1° gennaio 2018. In linea con la soluzione proposta dallo stesso contribuente, l'Agenzia conferma che l'insufficiente versamento non sarà sanzionato se il comportamento dell'istante è stato conforme alla norma applicabile *ratione temporis* e, quindi, non imputabile a una sua negligenza, ma conseguente a successive modifiche normative.

In concreto, l'interessato dovrà pagare la differenza, entro il termine previsto per il versamento del saldo relativo al periodo d'imposta 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, compilando i righi RS148, "Rideterminazione dell'acconto", e RN38, "Acconti", del modello Redditi Pf 2018.

(Agenzia delle Entrate, [risoluzione 47/E del 22 giugno 2018](#))

[LEGGI ANCHE "LA NUOVA IRI: I VANTAGGI E LE CRITICITÀ IN PILLOLE"](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Dal 1° luglio 2018 stop al pagamento delle retribuzioni in contanti, la firma sulla busta paga non più prova

Dal 1° luglio 2018, la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce più una prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione, difatti, il datore di lavoro, in relazione al rapporto di lavoro instaurato, non potrà più pagare la retribuzione in denaro contante direttamente al lavoratore (art. 1, commi 910-914, [Legge 205/2017](#)).

Modalità di pagamento

Il datore deve corrispondere la retribuzione (compresi gli anticipi) attraverso una banca o un ufficio postale tramite le seguenti modalità:

- bonifico sul conto corrente identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (coniuge, convivente o familiare, in linea retta o collaterale, con età non inferiore a 16 anni).

Esclusioni

Tra le esclusioni da tale regime:

- i rapporti di lavoro domestico (L. 339/58);
- le prestazioni lavorative che ricadono nell'ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Sanzioni

Il pagamento della retribuzione in denaro contante direttamente al lavoratore costituisce violazione di un obbligo di legge: in tal caso è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 fino a € 5.000.

[LEGGI DI PIÙ QUI IN QUESTO ARTICOLO](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Fissati i criteri per individuare le incoerenze sui modelli 730/2018

Approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso.

L'**Agenzia delle Entrate** con il [provvedimento n. 127084 del 25 giugno 2018](#) introduce i criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi - Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

L'articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall'articolo 1, comma 949, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), prevede che "nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi."

Per effetto del richiamo al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto nell'articolo 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

Adesso, quindi, l'Agenzia delle Entrate con il suddetto provvedimento ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso.

Inoltre, tenuto conto che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2016, confermando quanto stabilito dal provvedimento del 22 febbraio 2013, prevede che l'INPS mediante l'utilizzo di propri sistemi, riceva direttamente dai CAF e dai professionisti abilitati i risultati contabili (modelli 730-4) relativi alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, il presente provvedimento stabilisce che l'effettuazione della verifica preventiva avviene con modalità di cooperazione con l'INPS.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Agenzia delle Entrate-Riscossione: attivo il servizio “Prenota Ticket”

Fisco: “non perdere tempo”, nuovo servizio app e sito riscossione salta file.

“Non perdere tempo” è il claim che accompagna il nuovo servizio online di Agenzia delle Entrate-Riscossione con cui sarà possibile in pochi click prenotare giorno e ora in cui si desidera andare a uno sportello e ricevere assistenza su cartelle, avvisi e procedure di riscossione. Parte lunedì, infatti, “Prenota ticket”, il progetto realizzato da Riscossione in collaborazione col partner tecnologico Sogei, che consente di fissare un appuntamento allo sportello direttamente dal proprio pc, smartphone o tablet.

Il nuovo servizio si aggiunge agli altri strumenti digitali che in questi ultimi anni hanno consentito di far compiere un cambio di passo ai canali utilizzabili dai cittadini nel percorso di semplificazione e sburocratizzazione messo in atto da Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha portato anche alla riduzione (100mila in meno) di contribuenti che nel 2017 si sono rivolti alla rete degli sportelli di Riscossione, oltre alla gestione delle dinamiche di due definizioni agevolate e di milioni di istanze di adesione.

“Prenota Ticket” per non perdere tempo: Il nuovo servizio consente di prenotare e ricevere online il “numeretto” per essere serviti negli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione. “Prenota Ticket” è disponibile nell’area pubblica del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e dell’app Equiclick (rinnovata nella grafica e nei percorsi di navigazione per renderne l’utilizzo più facile e intuitivo) senza necessità di pin e password. È possibile prenotare per il giorno stesso e per i quattro giorni lavorativi successivi e ogni ticket è valido per una sola operazione. Il servizio, in questa prima fase è utilizzato per fissare un appuntamento agli sportelli di Roma (via Colombo, via Aurelia), Milano (via Lario), Napoli (corso Meridionale), Torino (via Alfieri), Verona (via Giolfino), Bari (via Marin) e Cosenza (via 24 Maggio). Successivamente il servizio sarà progressivamente esteso al resto degli uffici sul territorio nazionale.

Come fissare un appuntamento

Vediamo nel dettaglio come funziona il servizio. Dal portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e dall’app Equiclick, bastano pochi passaggi: accedendo alla sezione “Prenota ticket”, bisogna selezionare lo sportello desiderato tra quelli più vicini, indicare il tipo di operazione che si intende effettuare (rateizzazioni, pagamenti, informazioni/altri servizi), selezionare giorno e ora preferiti tra quelli disponibili e inserire il codice fiscale della persona che si presenterà allo sportello. È importante indicare anche un indirizzo email, utile per ricevere il riepilogo della prenotazione.

Dopo la conferma, infatti, il contribuente riceverà nella casella di posta indicata una email con i dettagli dell’appuntamento prenotato e il numero di ticket assegnato. La prenotazione contiene anche un QR Code, il codice da utilizzare al momento dell’arrivo allo sportello. Il contribuente dovrà avere con sé il ticket ricevuto, che può essere stampato o semplicemente visualizzato dal proprio smartphone, e appoggiare il QR Code della prenotazione sull’apposito lettore che troverà nell’ufficio scelto per l’appuntamento. Il sistema registrerà

in tempo reale la sua presenza e il contribuente, all'orario prescelto, sarà chiamato allo sportello con il numero di prenotazione ricevuto per effettuare l'operazione richiesta. È sempre consigliato arrivare negli uffici qualche minuto prima dell'appuntamento, anche perché la prenotazione deve essere confermata entro i 5 minuti precedenti all'ora dell'appuntamento, altrimenti il ticket non sarà più valido. Inoltre, se non è più possibile presentarsi all'appuntamento, si può procedere all'annullamento del relativo ticket: basta cliccare sul link "Può annullare il ticket prenotato" presente nella email ricevuta, oppure dall'app Equiclick, cliccare sulla voce "I tuoi ticket", selezionare la prenotazione effettuata e procedere con l'annullamento.

Servizi online in prima linea

Prenota ticket va a rafforzare il progetto di digitalizzazione multicanale sviluppati da Agenzia delle Entrate-Riscossione per migliorare le relazioni con i contribuenti e rendere sempre più semplice e diretta l'attività di riscossione.

Il sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it, un vero e proprio sportello virtuale, insieme all'app Equiclick, consente di avere i servizi della riscossione sempre a portata di mano e poter tenere sotto controllo la propria situazione debitoria, chiedere la rateizzazione o la sospensione delle cartelle, ricevere assistenza e informazioni utili. C'è la possibilità di accedere ai servizi dell'area riservata tramite Spid (Sistema pubblico di Identità Digitale), effettuare i pagamenti attraverso la piattaforma PagoPA, utilizzare Equipro, l'area riservata per gli intermediari oppure attivare il servizio SMS - Se Mi Scordo per ricevere via email/sms gli alert che ricordano le scadenze dei pagamenti o la notifica di nuove cartelle di pagamento.

(Agenzia delle Entrate-Riscossione, [comunicato del 23 giugno 2018](#))

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Industria 4.0: ufficiali le regole sul bonus fiscale per formare i dipendenti

Sono ufficiali le regole applicative del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.

È stato, infatti, pubblicato, sulla [Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018](#), il decreto 4 maggio 2018 recante le norme applicative del bonus fiscale per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.

Le agevolazioni sono fruibili da tutte le imprese residenti in Italia (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente dall'attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito.

Inoltre, gli enti non commerciali, che esercitano attività commerciali, possono accedere al bonus in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

Non rientrano nell'ambito soggettivo dell'agevolazione, invece, le "imprese in difficoltà", come definite dalla normativa europea.

Sono ammesse al credito d'imposta le attività di formazione relative alle seguenti tecnologie:

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Tali attività sono agevolabili a patto che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato da contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati presso l'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

Inoltre, è necessario che il legale rappresentante dell'impresa rilasci a ciascun dipendente un'attestazione dalla quale risulti l'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell'ambito (o degli ambiti aziendali) di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente.

Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato.

Per il personale titolare di un contratto di apprendistato sono agevolabili le attività di formazione finalizzate all'acquisizione delle competenze nelle tecnologie.

Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta spetta in misura pari al 40% delle spese sostenute e nel limite massimo di 300mila euro per ciascun beneficiario.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione.

Il bonus, inoltre, non soggiace ai limiti di utilizzabilità dei crediti d'imposta attualmente previsti (limite annuale di 250mila euro ex articolo 1, comma 53, legge 244/2007 e limite massimo di compensabilità di 700mila euro ex articolo 34, legge 388/2000).

È possibile utilizzare in compensazione il credito d'imposta a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Obblighi documentali e dichiarativi

Per il riconoscimento dell'agevolazione, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da un'apposita certificazione rilasciata dal revisore dei conti.

Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per la certificazione (rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti) sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5mila euro, fatto salvo il rispetto del limite massimo di 300mila euro.

Le imprese che beneficiano del credito d'imposta devono conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

La relazione, nell'ipotesi di attività formative organizzate all'interno dell'impresa, deve essere predisposta dal dipendente che ha partecipato alle attività come docente o tutor o dal responsabile aziendale della formazione.

Se, invece, le attività sono state commissionate a soggetti esterni all'impresa, la relazione deve essere redatta dal soggetto formatore esterno.

Le imprese devono conservare anche:

- l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del bonus, anche in relazione al rispetto dei limiti e delle condizioni previste;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno.

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese (e in quello dei periodi successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo) devono essere indicati i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap e non va considerato per la determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir).

Controlli

L'attività di verifica e controllo sul corretto utilizzo del bonus è affidata all'Agenzia delle Entrate, che, nel caso di indebita fruizione, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Cumulabilità

Il credito d'imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Accesso facilitato alle professioni: via libera a nuove misure

Come viene riportato nella nota di [Conprofessioni](#) del 21 giugno 2018, sulla base della direttiva adottata dal Consiglio europeo, gli Stati membri dovranno effettuare un test di proporzionalità prima di stabilire nuovi requisiti per le attività professionali.

Difatti, prosegue tale nota, il Consiglio europeo il 15 giugno 2018, ha adottato una direttiva che impone agli Stati membri dell'Ue di effettuare un test di proporzionalità prima di stabilire nuovi requisiti per le professioni.

La direttiva, adottata senza discussione in una riunione del Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori, che ha l'obiettivo di migliorare la trasparenza della regolamentazione di determinate professioni negli Stati membri, garantirà che le misure nazionali siano proporzionate e che non limitino indebitamente l'accesso ad attività professionali o creino oneri ingiustificati nel mercato interno.

Nel disciplinare le professioni, gli stati membri dovranno valutare se le regole nuove o modificate siano giustificate da obiettivi di interesse pubblico.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Acconti Irpef errati dopo il rinvio dell'Iri: il fisco non applicherà sanzioni

Nessuna sanzione per i contribuenti che - avendo optato già dal 2017 per l'Iri, l'imposta sul reddito d'impresa - hanno versato acconti d'imposta che risultano ora insufficienti, in seguito al differimento dell'applicazione del regime opzionale al periodo d'imposta 2018, previsto dalla legge di Bilancio 2018.

Lo chiarisce la [Risoluzione 47/E/2018 dell'Agenzia delle Entrate](#), precisando che laddove il versamento degli acconti risulti insufficiente esclusivamente per effetto dello slittamento dell'applicazione dell'IRI al periodo d'imposta 2018, e non anche per altre previsioni rivelatesi errate, non è applicabile la sanzione per carente versamento, in virtù del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente.

In particolare, come illustra il documento di prassi, il comportamento di un contribuente non può essere sanzionato laddove egli abbia posto in essere comportamenti conformi al tenore letterale della normativa applicabile "ratione temporis", e l'errore sia scaturito da modifiche normative introdotte successivamente al versamento degli acconti, ma con efficacia retroattiva. Conseguentemente, il contribuente potrà, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta, determinare definitivamente l'imposta dovuta per il 2017, senza l'applicazione né di sanzioni né di interessi, e provvedere alla compilazione dei righi RS148 ("Rideterminazione dell'acconto") e RN38 ("Acconti") del modello Redditi PF 2018.

(Agenzia delle Entrate, [comunicato stampa n. 76 del 22 giugno 2018](#))

[CONSULTA QUI TUTTI I NOSTRI ARTICOLI IN MATERIA DI IRPEF!](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Pubblicazione del servizio per la notifica dei contratti di cessione del TFR

Da tempo pervengono all'INPS notifiche di contratti di finanziamento con cessione del TFR a garanzia inviate da banche e società finanziarie.

Per agevolare la gestione delle predette notifiche ed evitare il rischio di indebiti pagamenti è stato creato uno specifico archivio informatico che potrà essere popolato sia attraverso l'acquisizione da parte degli operatori delle notifiche su supporto cartaceo pervenute nel tempo presso le Strutture territoriali, sia direttamente da società finanziarie, banche ed assicurazioni, cessionarie del credito per TFR.

Servizio WEB notifica contratti di cessione del TFR

Sul [sito dell'Istituto](#) è stato pubblicato il servizio "Notifica cessione TFR in garanzia", che consente di ricevere le notifiche da parte degli utenti esterni.

Il servizio è rivolto a società finanziarie, banche ed assicurazioni che siano cessionarie del credito per TFR quale garanzia nell'ambito di contratti di finanziamento stipulati con lavoratori dipendenti del settore privato.

Com'è noto, il pagamento del TFR ai lavoratori subordinati del settore privato è generalmente di competenza del datore di lavoro. Tuttavia, nelle ipotesi sotto indicate, detto obbligo grava sull'INPS:

- intervento del Fondo di Garanzia del TFR (art. 2 della legge n. 297/82) in caso di insolvenza del datore di lavoro;
- pagamento diretto della quota di TFR versata al Fondo di Tesoreria, in caso di incapienza dei contributi dovuti nel mese dal datore di lavoro rispetto al TFR da erogare (cfr. la circolare n. 70/2007, par. 7.3);
- residui casi di liquidazione della quota di TFR maturata durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale (cfr. la circolare n. 24/2017).

Le informazioni contenute nella banca dati verranno utilizzate in fase di liquidazione delle prestazioni sopra indicate, per individuare il legittimo titolare della prestazione stessa.

Considerate le finalità per le quali è realizzato il servizio, gli utenti possono decidere quando e se notificare i contratti di finanziamento con garanzia del TFR.

È possibile utilizzare il predetto servizio anche per notificare contratti già inviati all'INPS mediante canali diversi.

Accesso al servizio

L'accesso al servizio è consentito previa autenticazione attraverso una delle seguenti credenziali:

- PIN dispositivo dell'INPS (cfr. la circolare n. 50 del 15/2011);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi) rilasciata da una Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 117/04 o mediante altro dispositivo (smart card, chiavetta USB)

contenente il “certificato digitale di autenticazione personale” rilasciato da apposito ente certificatore rispondente agli standard definiti per la CNS;

- credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, rilasciate da uno dei gestori accreditati da AgID (www.spid.gov.it).

Per accedere al servizio, i soggetti incaricati tramite specifica procura dalle aziende dovranno richiedere l’abilitazione presentando il modulo “MV61” ad una qualsiasi Struttura territoriale dell’INPS. Tale modulo è reperibile nel sito Istituzionale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i moduli”, digitando nel campo “Cerca” il nome del modulo.

La concessione dell’abilitazione è subordinata all’autorizzazione del legale rappresentante dell’azienda da rilasciare utilizzando la specifica sezione presente nel medesimo modulo “MV61”.

L’abilitazione consente di operare sui dati trasmessi da tutti i soggetti delegati dalla medesima azienda ed è valida sino alla revoca.

La richiesta di revoca dell’abilitazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda, può essere presentata ad una qualsiasi Struttura territoriale dell’INPS.

Le funzioni

La notifica viene effettuata registrando nella banca dati alcune informazioni essenziali relative al lavoratore cedente ed al datore di lavoro, la data di stipula del contratto, la data di scadenza del finanziamento, i soggetti che hanno prestato l’assicurazione rischio vita e la garanzia rischio impiego, nonché allegando la copia in formato elettronico del contratto.

È possibile allegare anche altri documenti. Per facilitare la consultazione degli allegati si raccomanda di identificarli in maniera chiara nel campo “descrizione file”.

Al termine dell’acquisizione viene assegnato un numero di protocollo ed è possibile stampare la ricevuta.

Il servizio consente, inoltre, di visualizzare e consultare i contratti acquisiti.

Una volta assegnato il numero di protocollo non è più possibile modificare i dati di un contratto trasmesso, ma è consentita soltanto la registrazione dell’estinzione anticipata, per la quale viene rilasciato un altro numero di protocollo.

Per le ulteriori informazioni di carattere tecnico si rinvia al manuale operativo pubblicato nella Home Page del sito istituzionale.

Istruzioni operative per le Strutture territoriali

Gli operatori, previa autorizzazione del responsabile IDM, possono consultare ed acquisire le notifiche di cessione del TFR ricevute per via telematica o acquisite dal sito Intranet al seguente percorso: “Processi a sostegno del reddito” > “Fondo di Garanzia - Fondo di Tesoreria – TFR su CIGS” > “Consultazione/Acquisizione Notifiche Cessione TFR”.

In fase di istruttoria, gli operatori dovranno confrontare le informazioni registrate nella banca dati con le relative dichiarazioni rese dagli assicurati all’atto della presentazione della domanda o dai datori di lavoro all’atto dell’invio delle richieste di liquidazione diretta del TFR

accantonato presso il Fondo di Tesoreria o della quota di TFR maturata durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015.

In caso di discordanza, gli operatori sono tenuti a sospendere la liquidazione ed a richiedere la compilazione del modulo "SR131", con il quale cedente e cessionario concordano sull'importo del debito residuo da estinguere mediante il pagamento del TFR.

Al riguardo, si segnala l'importanza di tale controllo considerato che, ricevuta la notifica di cessione, l'Istituto non è più obbligato nei confronti del lavoratore cedente, ma diviene obbligato nei confronti del cessionario (art. 1264 c.c.).

Acquisizione notifiche

Le Strutture territoriali sono tenute ad acquisire nella banca dati le notifiche che pervengono tramite PEC o su supporto cartaceo.

Se i dati inviati non sono sufficienti o non sono leggibili e per il lavoratore interessato non sono presenti richieste di liquidazione del TFR, la notifica dovrà essere restituita al mittente chiedendo l'integrazione dei dati mancanti e suggerendo l'utilizzo della procedura di notifica. A tal fine è stata predisposta la lettera di cui all'allegato 1.

Le notifiche giacenti presso ciascuna Struttura territoriale alla data di pubblicazione del servizio, escluse quelle relative a finanziamenti ormai terminati, dovranno essere acquisite tempestivamente ed in ogni caso entro il 31 dicembre 2018.

(INPS, [messaggio n. 2506 del 22 giugno 2018](#))

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Government: rinviata a gennaio la fatturazione elettronica per i benzinai

Slitterà a gennaio del 2019 l'obbligo della fatturazione elettronica per i benzinai che era previsto per il primo luglio e si apre ora un confronto tra governo e gestori per trovare un "percorso condiviso".

[RIMANI AGGIORNATO SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA!](#)

Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha annunciato che il governo sta "predisponendo il rinvio al primo gennaio 2019 dell'obbligo di fatturazione elettronica per le vendite di carburanti ai soggetti con partita Iva", misura che sarà contenuta nel decreto 'dignità'.

Nel provvedimento che approderà in cdm ci sarà anche l'abolizione di altre misure che interessano le imprese come: il redditometro, lo spesometro, gli studi di settore e lo split payment. "La data del primo luglio, così come denunciato dai benzinai, non è realistica" spiega Di Maio secondo cui "è stata lanciata una novità senza dare il tempo e gli strumenti per attrezzarsi".

Questa categoria si è trovata ad essere prescelta per sperimentare, in anticipo su tutte le altre, l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica. Scongiurato, quindi, lo sciopero nazionale.

Secondo Di Maio "il paradosso italiano è che questi strumenti vengono inventati per combattere gli evasori e puntualmente vanno a danneggiare quelli che le tasse le hanno sempre pagate".

A questo punto la misura dovrà essere discussa al prossimo cdm insieme ad una serie di provvedimenti che faranno parte del cosiddetto "decreto dignità".

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Si va verso l'abolizione dello split payment

“Siamo pronti ad abolire lo split payment, partendo dai liberi professionisti. Stiamo lavorando per inserire il provvedimento nel primo decreto legge sulle semplificazioni”.

Lo ha dichiarato il ministro dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, al presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, durante un incontro con una delegazione di Confprofessioni, che si è svolto presso la sede del ministero dello sviluppo economico.

Secondo Di Maio, *“i professionisti sono i più penalizzati dallo split payment un meccanismo che colpisce negativamente l'economia del settore. Un primo passo verso la semplificazione, su cui vogliamo andare avanti”*.

Infine, il ministro Di Maio ha riconosciuto la centralità delle professioni nell'economia del Paese. I liberi professionisti svolgono un ruolo di primo piano per riportare al centro del dibattito i temi del lavoro, della conoscenza e dello sviluppo.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)